

Articolo 11 Personale

Tipo di documento: ART Versione: 1 Valido da: 01.07.2024

(i) Vedi Dokuman: capitolo 6

11.1. Requisiti generali

Per tutte le funzioni devono essere disponibili delle descrizioni dettagliate dei ruoli e delle mansioni.

Le attività da svolgere in ambito trasfusionale richiedono un numero sufficiente di personale qualificato.

Una solida formazione di base e una regolare formazione continua nel campo della valutazione e dell'ammissione dei donatori, del prelievo di sangue, della produzione di emoderivati, delle analisi, della liberazione, dello stoccaggio e della distribuzione sono fondamentali per assicurare una gestione della qualità finalizzata a produrre emoderivati destinati alla trasfusione che corrispondano allo stato attuale della scienza.

Le funzioni, i requisiti, le competenze e le responsabilità devono essere definite per tutte le collaboratrici e i collaboratori e devono essere disponibili per iscritto, ad esempio sotto forma di mansionario. Ciò comprende anche i requisiti legali.

Deve essere disponibile un organigramma che mostri le funzioni chiave e la struttura gerarchica dell'organizzazione.

11.2. Collaboratrici e collaboratori , volontarie e volontari

11.2.1. Collaboratrici e collaboratori (GPG)

Il STR:

- stabilisce i requisiti posti alle collaboratrici e ai collaboratori in materia di formazione, perfezionamento ed esperienza professionale sulla base dei requisiti legali;
- garantisce che le attività rilevanti siano svolte unicamente da collaboratrici e collaboratori qualificati a tale scopo sulla scorta di un'adeguata formazione o esperienza pratica;
- organizza la formazione e il perfezionamento interno o esterno in base a un piano di formazione predefinito (descrizione delle misure di perfezionamento e formazione previste in base alle esigenze);
- controlla le qualifiche delle collaboratrici e dei collaboratori a intervalli regolari e documenta tali controlli;
- garantisce che la documentazione relativa alle autorizzazioni, alle competenze, alla qualifica professionale, alla formazione e al perfezionamento di tutte le collaboratrici e i collaboratori sia disponibile e aggiornata regolarmente.

11.2.2. Volontarie e volontari

Le attività svolte dalle volontarie e dai volontari (ad es. dai samaritani) durante una campagna di donazione del sangue devono essere chiaramente definite. Le volontarie e i volontari che svolgono un'attività rilevante ai fini GPG devono essere previamente istruiti; l'istruzione deve essere documentata.

I dati confidenziali e personali dei donatori sottostanno alla protezione dei dati.

11.3. Igiene, sicurezza sul lavoro, tutela della salute sul luogo di lavoro

Le disposizioni dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) si applicano fondamentalmente a tutte le aziende che impiegano lavoratori in Svizzera.

Un STR può essere considerato una «azienda connessa con particolari pericoli di bassa entità» per le collaboratrici e i collaboratori che lavorano nel campo del prelievo, della produzione e delle analisi delle donazioni.

Per l'igiene e la prevenzione degli infortuni si devono elaborare prescrizioni chiare e dettagliate conformi alle disposizioni di legge. A questo scopo si può consultare ad esempio la documentazione «Soluzione settoriale di H+ Sicurezza sul lavoro e protezione della salute».